



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINI E STAGE

Si informa che presso quest'Ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati con le seguenti modalità di accesso:

A) Ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 63/13 conv. in Legge n. 98 del 2013

Tirocinio di formazione teorico-pratico di 18 mesi per i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 o una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e che non abbiano compiuto i trenta anni di età.

La domanda può essere presentata presso quest'Ufficio con l'apposito modulo che si rinviene nei sito del Tribunale www.tribunaleminoricatanzaro.it e va presentata via pec all'indirizzo di posta elettronica prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it e/o consegnata presso la segreteria dello stesso Tribunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

B) Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997

Tirocinio di formazione ed orientamento curricolare inteso come integrazione e completamento del percorso formativo.

Convenzione stipulata con l'Università degli Studi *Magna Graecia di Catanzaro* in data 28.09.2020;

Convenzione stipulata con il Consorzio Universitario "Humanitas" con sede in Roma in data 7.07.2019.

C) Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 398 del 1997

Tirocinio di formazione ed orientamento per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche per il laureati in Giurisprudenza nell'ambito delle Scuole di Specializzazioni delle Professioni Legali.

Convenzione stipulata con l'Università degli Studi *Magna Graecia - SSPL di Catanzaro* in data 03.03.2020.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e potranno svolgere le attività previste dal seguente

mansionario:

ATTIVITA' PREPARATORIA DELL'UDIENZA

- a) Preparazione delle udienze, con studio dei relativi fascicoli;
- b) Riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo d'ufficio e loro sistemazione;

ATTIVITA' IN UDIENZA

- a) Su indicazione del magistrato affidatario, segnalazioni alla cancelleria riguardanti i fascicoli trattati in udienza;

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALL'UDIENZA

- a) Su istruzione del magistrato affidatario, fornire indicazioni alle cancellerie circa adempimenti da effettuare relativi al fascicolo e rilevate in udienza;

STUDIO E APPROFONDIMENTO

- a) Esame e studio dei fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori e definitivi;
- b) Redazione di bozze dei vari provvedimenti, comprese le sentenze, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;
- c) Partecipazione alla discussione davanti al collegio di alcune cause;
- d) Attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative e di ricerca giurisprudenziale;
- e) Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse e redazione di sintesi di posizioni della dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;
- f) Partecipazione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del distretto della Corte di Appello di Catanzaro nonché a corsi decentrati loro specificamente dedicati, organizzati secondo programmi indicati da parte della Scuola Superiore della Magistratura. (Sarà cura del magistrato formatore individuare con il tirocinante i corsi di formazione ai quali lo stesso tirocinante dovrà partecipare);
- g) Collaborazione all'organizzazione dei progetti formativi programmati dall'Ufficio, contribuendo alla preparazione ed alla realizzazione degli stessi;

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- Seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare le norme in materia di igiene e di sicurezza;
- Rispettare gli orari concordati con i magistrati affidatari,
- Astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- Indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.


Si informa inoltre che:

- Il magistrato coordinatore dei tirocini è il dott. che dovrà coordinarsi con i magistrati affidatari e con il Mag.Rif, dott.ssa Emanuela Folino, per le esigenze informatiche connesse al tirocinio,
- Il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- Ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta al Direttore, dott.ssa Valentina Parrello, tel 0961/517133 – valentina.parrello@giustizia.it;
- Ogni informazione sulle convenzioni sopramenzionate può essere richiesta presso gli enti sottoscrittori;
- Per le domande ex art. 73 legge 98/13 occorre compilare l'apposito modulo che può essere rinvenuto sul sito del Tribunale o ritirato presso l'ufficio incaricato del Tribunale Per i Minorenni, responsabile dott.ssa Valentina Parrello.

Si comunichi al Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, all'Università Magna Graecia con sede a Catanzaro, all'Università della Calabria Unical con sede a Rende. Si pubblichi sul sito Web dell'ufficio, nell'apposita sezione.

Catanzaro, 16 marzo 2021.

Il Presidente
Dott.ssa Teresa Chiodo





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINI E STAGE

Si informa che presso quest'Ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati con le seguenti modalità di accesso:

A) Ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 63/13 conv. in Legge n. 98 del 2013

Tirocinio di formazione teorico-pratico di 18 mesi per i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 o una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e che non abbiano compiuto i trenta anni di età.

La domanda può essere presentata presso quest'Ufficio con l'apposito modulo che si rinviene nei sito del Tribunale www.tribunaleminoricatanzaro.it e va presentata via pec all'indirizzo di posta elettronica prot.tribmin.catanzaro@giustiziacerit.it e/o consegnata presso la segreteria dello stesso Tribunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

B) Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997

Tirocinio di formazione ed orientamento curricolare inteso come integrazione e completamento del percorso formativo.

Convenzione stipulata con l'**Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro** in data 28.09.2020;

Convenzione stipulata con il Consorzio Universitario "Humanitas" con sede in Roma in data 7.07.2019.

C) Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 398 del 1997

Tirocinio di formazione ed orientamento per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche per il laureati in Giurisprudenza nell'ambito delle Scuole di Specializzazioni delle Professioni Legali.

Convenzione stipulata con l'**Università degli Studi Magna Graecia - SSPL di Catanzaro** in data 03.03.2020.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e potranno svolgere le attività previste dal seguente

mansionario:

ATTIVITA' PREPARATORIA DELL'UDIENZA

- a) Preparazione delle udienze, con studio dei relativi fascicoli;
- b) Riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo d'ufficio e loro sistemazione;

ATTIVITA' IN UDIENZA

- a) Su indicazione del magistrato affidatario, segnalazioni alla cancelleria riguardanti i fascicoli trattati in udienza;

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALL'UDIENZA

- a) Su istruzione del magistrato affidatario, fornire indicazioni alle cancellerie circa adempimenti da effettuare relativi al fascicolo e rilevate in udienza;

STUDIO E APPROFONDIMENTO

- a) Esame e studio dei fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori e definitivi;
- b) Redazione di bozze dei vari provvedimenti, comprese le sentenze, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;
- c) Partecipazione alla discussione davanti al collegio di alcune cause;
- d) Attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative e di ricerca giurisprudenziale;
- e) Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse e redazione di sintesi di posizioni della dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;
- f) Partecipazione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del distretto della Corte di Appello di Catanzaro nonché a corsi decentrati loro specificamente dedicati, organizzati secondo programmi indicati da parte della Scuola Superiore della Magistratura. (Sarà cura del magistrato formatore individuare con il tirocinante i corsi di formazione ai quali lo stesso tirocinante dovrà partecipare);
- g) Collaborazione all'organizzazione dei progetti formativi programmati dall'Ufficio, contribuendo alla preparazione ed alla realizzazione degli stessi;

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- Seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare le norme in materia di igiene e di sicurezza;
- Rispettare gli orari concordati con i magistrati affidatari,
- Astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- Indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.


Si informa inoltre che:

- Il magistrato coordinatore dei tirocini è il dott. che dovrà coordinarsi con i magistrati affidatari e con il Mag.Rif, dott.ssa Emanuela Folino, per le esigenze informatiche connesse al tirocinio,
- Il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- Ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta al Direttore, dott.ssa Valentina Parrello, tel 0961/517133 – valentina.parrello@giustizia.it;
- Ogni informazione sulle convenzioni sopramenzionate può essere richiesta presso gli enti sottoscrittori;
- Per le domande ex art. 73 legge 98/13 occorre compilare l'apposito modulo che può essere rinvenuto sul sito del Tribunale o ritirato presso l'ufficio incaricato del Tribunale Per i Minorenni, responsabile dott.ssa Valentina Parrello.

Si comunichi al Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, all'Università Magna Graecia con sede a Catanzaro, all'Università della Calabria Unical con sede a Rende. Si pubblichi sul sito Web dell'ufficio, nell'apposita sezione.

Catanzaro, 16 marzo 2021.

Il Presidente
Dott.ssa Teresa Chiocci





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

MANSIONARIO DELLE ATTIVITA' DEL TIROCINANTE

ATTIVITA' PREPARATORIA DELL'UDIENZA

- a) Preparazione delle udienze, con studio dei relativi fascicoli;
- b) Riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo d'ufficio e loro sistemazione;

ATTIVITA' IN UDIENZA

- a) Su indicazione del magistrato affidatario, segnalazioni alla cancelleria riguardanti i fascicoli trattati in udienza;

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALL'UDIENZA

- a) Su istruzione del magistrato affidatario, fornire indicazioni alle cancellerie circa adempimenti da effettuare relativi al fascicolo e rilevate in udienza;

STUDIO E APPROFONDIMENTO

- a) Esame e studio dei fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori e definitivi;
- b) Redazione di bozze dei vari provvedimenti, comprese le sentenze, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;
- c) Partecipazione alla discussione davanti al collegio di alcune cause;
- d) Attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative e di ricerca giurisprudenziale;
- e) Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse e redazione di sintesi di posizioni della dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;
- f) Partecipazione ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del distretto della Corte di Appello di Catanzaro nonché a corsi decentrati loro

specificamente dedicati, organizzati secondo programmi indicati da parte della Scuola Superiore della Magistratura. (Sarà cura del magistrato formatore individuare con il tirocinante i corsi di formazione ai quali lo stesso tirocinante dovrà partecipare);

- g) Collaborazione all'organizzazione dei progetti formativi programmati dall'Ufficio, contribuendo alla preparazione ed alla realizzazione degli stessi.

Catanzaro, 24 marzo 2021



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

Progetto formativo presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98

Tirocinante: dott.

Nato ail

Residente invian.

C. F.celle-mail.....

Iscritto alla pratica forense presso.....

Iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni legali di.....

Istanza di partecipazione al progetto formativo presentata il

Magistrato formatore: dott.

Sede del tirocinio:

Periodo del tirocinio : n. mesi

La durata del tirocinio è regolata dall'allegato decreto di ammissione.

Oggetto e finalità della formazione, modalità di svolgimento:

Lo stage, secondo le previsioni dell'art. 73 d. l. 21 giugno 2013 n.69 conv. In L.9 agosto 2013 n.98, mira a fornire al laureato in giurisprudenza un periodo di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi, per assistere e coadiuvare il magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività sotto la guida e il controllo del magistrato stesso.

In caso di assenza o momentaneo impedimento del magistrato formatore affidatario, o ricorrendo ragioni di opportunità o per particolari esigenze dell'ufficio, il tirocinante può, per disposizione discrezionale del Capo dell'ufficio, essere provvisoriamente affiancato da un altro magistrato ai fini della continuità della formazione e del suo utile impiego nell'ambito dell'Ufficio.

Il tirocinante:

** ha accesso ai fascicoli processuali, partecipa alle udienze dei processi, anche non pubbliche e collegiali, ed alle camere di consiglio, secondo un giudizio di opportunità rimesso al magistrato affidatario;

** collabora nella preparazione delle udienze, nel riordino ed esame dei fascicoli, nello studio delle cause, nell'attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative, nelle ricerche giurisprudenziali, nella redazione dei vari provvedimenti, comprese le sentenze, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;

** può svolgere contestualmente altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili ad un'adeguata formazione;

** partecipa all'organizzazione dei progetti formativi programmati dall'Ufficio, collaborando alla preparazione ed alla realizzazione degli stessi;

** è ammesso ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del distretto della Corte di Appello di Catanzaro nonché a corsi decentrati loro specificamente dedicati organizzati secondo programmi indicati da parte della Scuola Superiore della Magistratura: sarà cura del magistrato formatore individuare con il tirocinante i corsi di formazione ai quali lo stesso tirocinante dovrà partecipare.

Lo stage prevede la presenza del tirocinante in Tribunale per almeno due giorni settimanali, escluso il sabato, per sei ore al giorno, secondo le modalità concordate con il magistrato affidatario.

Il tirocinante:

** è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività formativa, ed astenersi dalla deposizione testimoniale;

** non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi fascicoli trattati dall'avvocato presso il quale svolge tirocinio, ed è tenuto a fare tempestiva segnalazione;

** non può esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove svolge lo stage, non può rappresentare o difendere - anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa - le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

** è consapevole che lo stage non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e di non avere diritto ad alcun compenso né a coperture previdenziali e/o assicurative;

** è consapevole che lo stage può essere interrotto in qualsiasi momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

L'attività di formazione del tirocinante, che sia anche iscritto alla pratica forense od a scuola di specializzazione per le professioni legali, è condotta in collaborazione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e con la Scuola di specializzazione, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio.

L'ufficio è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica.

Al termine dello stage, il magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al capo dell'ufficio. A tal fine, il tirocinante dovrà tenere un quaderno in cui verrà annotata settimanalmente l'attività svolta nell'ambito dello stage, nonché le altre attività di cui all'art. 73 eventualmente svolte, e ciò anche al fine di consentire all'ufficio di esercitare un controllo sulla compatibilità di siffatte attività con il conseguimento di una adeguata formazione; detto quaderno verrà quindi verificato e sottoscritto mensilmente anche dal magistrato affidatario.

Il presente progetto di formazione viene trasmesso a cura della Segreteria:

- al Consiglio Giudiziario per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura.

Catanzaro, 24 marzo 2021

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO FORMATORE

IL TIROCINANTE



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITÀ "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Tra

Il Presidente del Tribunale dei Minori di Catanzaro nella persona del suo Presidente "pro tempore" Dott. ssa Teresa Chiodo

e

la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università "Magna Graecia" di CATANZARO, in persona del suo Direttore "pro tempore" Prof. Roberto Amagliani

Premesso

che l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro - in uno al Consiglio Notarile, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Consiglio Nazionale Forense - ha istituito, con D.R. 3.9.2001 n. 311, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;

che l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, stabilisce tra l'altro che nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in Giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie;

che il Regolamento della Scuola prevede espressamente, in applicazione del D.l. 21.12.1999, n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti e che a tal fine la Scuola, ex art. 9 comma 5 del Regolamento, programma lo svolgimento di

h



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

stages e tirocini mediante accordi con gli ordini professionali e gli uffici competenti della Amministrazione giudiziaria, previ accordi o convenzioni con i competenti uffici giudiziari;

che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni giudiziaria e forense;

che il Tribunale dei Minori di Catanzaro, per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire agli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattica pratica integrativa presso il medesimo Tribunale, allo scopo di perfezionare la formazione degli iscritti alla Scuola.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Finalità e oggetto della convenzione.

1.- Il Tribunale contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative della Scuola compatibilmente con le esigenze dell'attività giudiziaria in corso.

Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione.

1.- Il Direttore della Scuola e il Presidente del Tribunale dei Minori di Catanzaro, tenute conto anche della disponibilità manifestata dai magistrati in servizio, concordano il numero degli studenti specializzandi che partecipano alle attività indicate all'art. 1.

2. - A questo scopo, il Direttore della Scuola, prima dell'inizio dell'attività presso gli uffici del Tribunale, segnala tempestivamente al Presidente del Tribunale dei Minori di Catanzaro, il numero di iscritti che aspirano a svolgere tale attività, l'ufficio presso cui ognuno di loro preferirebbe svolgerla e la durata dell'attività medesima. Il Presidente del Tribunale dei

A



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Minori di Catanzaro determina gli incarichi secondo le modalità di cui al comma 4, e ad essa è affidata la selezione degli aspiranti e la distribuzione degli stessi tra i vari uffici giudiziari, tenendo conto delle loro indicazioni preferenziali. Tale distribuzione è comunicata al direttore della Scuola celermente prima dell'inizio dell'attività.

3.- Sono ammessi al tirocinio presso gli uffici del Tribunale gli studenti specializzandi che hanno frequentato la SSPL per un periodo di almeno un anno. E' condizione essenziale per l'ammissione al tirocinio che l'aspirante specializzando sia in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del D. Lgs 30/3/2001 n. 165.

4.- Il compito di selezionare gli aspiranti, di individuare i magistrati affidatari e di provvedere al loro abbinamento con i tirocinanti è rimesso agli uffici del Tribunale dei Minori, tenendo conto delle preferenze espresse dai tirocinanti e dei loro *curricula* di studio. L'ufficio preposto abbinerà gli aspiranti tirocinanti ai magistrati affidatari, in modo da garantire la contemporanea presenza di non più di due specializzandi per ciascun magistrato disponibile.

5.- Il Presidente del Tribunale dei Minori, sentiti i magistrati, distribuisce gli studenti specializzandi tra i magistrati resisi disponibili, con provvedimento tempestivamente comunicato al Direttore della Scuola.

6.- Le attività sopra indicate hanno una durata non inferiore a 50 ore e non superiore a 100 ore per ciascuno degli studenti specializzandi; esse dovranno svolgersi preferibilmente nei giorni nei quali non siano previste attività didattiche della Scuola.

7.- I magistrati affidatari per le attività di cui all'art. 1 sono scelti, con il consenso degli stessi, preferibilmente, tra coloro che hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere attività didattica presso la Scuola.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

8.- Per ciascun tirocinante viene predisposto dal tutor preposto dalla Scuola un progetto formativo e di orientamento individuale contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor preposto dalla Scuola e del magistrato affidatario;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza negli uffici giudiziari che saranno rilevati da ciascun magistrato affidatario nell'apposito registro delle presenze vidimato dalla Scuola;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

9.- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio affianca il magistrato affidatario nell'esercizio delle funzioni e in particolare:

contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

assiste alle udienze pubbliche tanto civili che penali limitandosi alle udienze dibattimentali per il penale e alle sedute d'udienza civili;

partecipa a discussioni e a incontri con il magistrato affidatario e con altri magistrati e specializzandi su temi di interesse comune.

10.- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può assistere, alle cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

11.- Non possono essere ammessi al tirocinio coloro che abbiano conflitto d'interessi con altra attività da essi comunque esercitata. In particolare, non possono collaborare, per la durata del tirocinio, con studi professionali che abitualmente esercitano attività presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro. L'assenza di tale conflitto deve essere provata con autocertificazione, con le penalità relative.

12.- Il tirocinante praticante avvocato non può partecipare alle udienze dei processi ai quali sia interessato lo studio di appartenenza, né può essere coinvolto nelle attività di studio e di ricerca che riguardino i medesimi processi, né altresì partecipare ad altre attività collegate ai suddetti procedimenti.

13.- Lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro in particolare con clienti e con possibili clienti i propri rapporti di dimestichezza con i magistrati.

14.- Lo studente specializzando ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante il tirocinio. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 196 del 2003 nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo di riservatezza, oltre a essere segnalata all'ordine professionale al quale lo specializzando sia eventualmente iscritto per l'assunzione delle iniziative del caso comporta l'interruzione immediata dell'attività di tirocinio.

15.- Analoga interruzione immediata è disposta nel caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dallo studente specializzando e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento della attività di tirocinio.

16.- Al termine del tirocinio lo studente specializzando redigerà una succinta relazione da presentare al tutor preposto dalla Scuola nella quale descriverà le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

- 17.- L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito.
- 18.- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio.
- 19.- Il magistrato affidatario assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
- 20.- Al termine del tirocinio il magistrato affidatario esprime per iscritto un giudizio sintetico sulle attività svolte dallo specializzando.
- 21.- Il magistrato affidatario non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria.
- 22.- Per tutto ciò che attiene ad aspetti organizzativi ulteriori non definiti con la presente convenzione si rinvia ad accordi che saranno conclusi tra il magistrato referente e lo specializzando.

Art. 3 - Responsabili della convenzione

- 1.- La Scuola indica quale proprio responsabile per la collaborazione con il Tribunale dei Minori di Catanzaro il prof. Roberto Amagliani.
- 2.- Il Tribunale dei Minori di Catanzaro indica quale proprio responsabile per la collaborazione con la Scuola il dott. TERESA CHIODÒ. Eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature che saranno messe a disposizione dal Tribunale dei Minori.

Art. 5 - Copertura assicurativa



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRAECIA di CATANZARO
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

1. La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature che saranno messe a disposizione dal Tribunale dei Minori.

Art. 5 - Copertura assicurativa

La Scuola garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi.


2. Ai fini della copertura assicurativa, il Tribunale dei Minori riconosce che l'attività svolta rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Art. 6 - Durata della convenzione

1.- La convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.


Il Presidente del Tribunale dei
Minori

Dott. ssa Teresa Chiodo




F.to

Il Direttore della SSPL
Prof. Roberto Squagliani



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

TRA

IL CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS con sede in Roma, Via della Traspontina 21, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Prof.ssa Carmela Di Agresti, nata a Altavilla Silentina (SA) il 6/7/1938

E

TRIBUNALE PER I MINORENNI con sede legale ed operativa in CATANZARO via F. PAGLIA n.47, CAP 88100, codice fiscale 80007250790, P.I. 800031141, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante dr.ssa TERESA CHIODO, nata a il 13.04.1964 a CATANZARO

PREMESSO CHE

- il *Soggetto promotore* gestisce, in convenzione con il Dipartimento Scienze Umane dell'Università Lumsa di Roma, Master Universitari negli ambiti disciplinari della Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia, Psicopedagogia, Scienze sociali, Medicina Estetica, Scienze giuridiche
- i suddetti Master hanno una durata di 1.500 ore e prevedono lo svolgimento di 325 ore di tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private che operano nei su menzionati ambiti disciplinari;
 - il *Soggetto promotore* è interessato a stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nei suddetti ambiti disciplinari per permettere lo svolgimento del tirocinio ai propri allievi;
 - che il *Soggetto promotore* rientra tra i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, della legge 24 giugno 1997 n. 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.
 - che il *Soggetto ospitante* svolge attività diagnostiche, cliniche e riabilitative afferenti gli ambiti disciplinari sopra citati, con proprio personale specializzato ed è disponibile a stipulare una Convenzione con il Consorzio per lo svolgimento del tirocinio dei suoi Allievi.


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 - Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;



- I nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - Le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni relative alla copertura per infortuni e responsabilità civile.
4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
 - Comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.
- Il tirocinante deve essere in possesso delle prescritte qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la perdita del possesso delle prescritte qualità è causa di recesso dal progetto formativo.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentire la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.
5. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti

- dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 6 -Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata UN ANNO, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e senza modifiche se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 8 - Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 9 - Spese di registrazione

1. La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).
2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 9/07/19

Il Soggetto promotore:

Consorzio Universitario Humanitas

Prof.ssa Carmela Di Agresti

Presidente e Rappresentante Legale

Carmela Di Agresti




Il Soggetto ospitante:

Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro

[Handwritten Signature]

Il Rappresentante Legale della Struttura

(firma)



UMG - Area Programmazione e Sviluppo
Archivio Interno Convenzioni
Convenzione n. 32 del 28.09.2020

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – nel seguito denominata anche Università – codice fiscale n° 97026980793, con sede legale in Catanzaro Viale Europa località Germaneto, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 2 ottobre 1955,

E

il Tribunale per i minorenni di Catanzaro - nel seguito denominato anche Ente ospitante- con C.F. e P.IVA n. 80007250790, con sede legale in Via Francesco Paglia, - 98100 Catanzaro (CZ), rappresentato dal presidente Dott.ssa Teresa Chiodo, nata a Catanzaro (CZ) il 13-04-1964, con C.F. CHD TRS 64D53 C352R,

PREMESSO

- che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del 24/06/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/03/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22/10/2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- che il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari dell'Università Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n. 420 del 30.5.2017, all'art. 3 prevede che i tirocini curriculari siano svolti sulla base di apposite Convenzioni tra l'Università e i soggetti ospitanti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso l'ente ospitante da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento, e laureati dell'Ateneo.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento, di cui al precedente art. 3.

L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Ente ospitante e dal tutor dell'Università;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

Ogni tirocinante garantisce il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n.679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 8

L'Ente ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;
- ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti e ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti con valore sostitutivo di un esame, l'Ente ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 9

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Le Parti stipulanti si impegnano a verificare la possibilità di accedere a specifici finanziamenti per garantire la copertura delle spese di trasferimento e di mantenimento degli studenti durante il periodo di stage.

Art. 10

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno. Si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e il mancato rinnovo deve avvenire con comunicazione scritta almeno 3 mesi prima.

Art. 11


Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Catanzaro,

Tribunale per i minorenni di Catanzaro

Il Presidente

Dott.ssa Teresa Chiodo



Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro


IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Giovambattista De Sarro

d'Ordine del Rettore

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Signili



Allegato 1

DICHIARAZIONE AZIENDA/ENTE OSPITANTE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E SANITARIE - TIROCINI CURRICULARI IN PRESENZA a fronte dell'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Il/la sottoscritto/a TERESA CHIODO nato/a
CATANARO il 13/9/64 residente in CATANARO

Via _____ Codice Fiscale CHD TRS 64053C352R

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che l'Azienda/studio/ente TRIBUNALE MINORENNI DI CATANARO

in qualità di soggetto ospitante del tirocinio del/la sig./ra _____,

- di aver adottato tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 (in particolare Allegato 12 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali");
- di essere in grado di rispettare le norme di sicurezza per il contenimento del Coronavirus e nello specifico le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività (Protocollo Sicurezza del 14/03/2020, D.L. n.33 del 16/05/2020, DPCM del 17/05/2020, Nota n° 163309 del 14.05.2020 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria);
- di impegnarsi ad adottare e rispettare tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione e le misure di sicurezza (per come descritte nei punti precedenti), per tutta la durata delle attività di tirocinio, fino a conclusione dello stesso;
- di fornire al tirocinante un'adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- di consegnare i D.P.I. previsti dalle linee guida regionali e nazionali al tirocinante prima della prosecuzione del tirocinio e di fornire al tirocinante tutte le informazioni e istruzioni inerenti alle misure adottate dal Soggetto Ospitante per garantire la tutela della salute e della sicurezza del tirocinante;
- di impegnarsi ad adottare le eventuali e future indicazioni tecniche e operative ulteriori stabilite per il settore di riferimento dalla Regione Calabria o a livello nazionale.

Luogo, Data

CATANARO 29/9/20



Teresa Chiodo
Firma
D.ssa Teresa Chiodo